

REGOLAMENTO PER LA “PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER”

Art. 1

Finalità

1. Il comune sostiene **mediante la concessione di sussidi** il “nido d’infanzia – servizio *Tagesmutter*” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, di seguito denominata “legge provinciale”, operanti sul territorio **provinciale**, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il sostegno si concretizza nell’erogazione di un sussidio orario alle famiglie, diretto alla copertura, anche parziale, del costo sostenuto per la fruizione del servizio.
2. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune con i seguenti requisiti cumulativi, da dichiarare,
 - aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
 - aventi bambini che non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola dell’Infanzia di riferimento;e che fruiscano il servizio:
 - a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa (da indicare puntualmente nella domanda);
 - b) per almeno **40** ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l’inserimento del bambino.
 - c) per un massimo di **120** ore per mese.

Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie il cui bambino, per il quale viene presentata la domanda, sia già frequentante Servizi per l’infanzia comunali da 0 a 3 anni.

2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all’articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.

Art. 3

Modalità di calcolo del sostegno

1. Allo scopo di differenziare, ai sensi dell’art. 10, lett. f), della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime, il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene **mediante l’utilizzo dell’ “indicatore della Condizione Economica Familiare” (di seguito I.C.E.F.) con riferimento alla disciplina Icef per il servizio Asilo nido Comunale di Besenello approvata con deliberazione giunta del comune di Besenello nr. 67 dd 2 luglio 2009 e con particolare riferimento ai valori riportati in tabella 1 e 2 del punto 8 dell’allegato.**
3. **Il sussidio orario complessivo va da un minimo pari al contributo orario, fissato annualmente, erogato dalla Provincia al Comune per ora bambino in corrispondenza di un valore di I.C.E.F uguale o superiore al valore Icef riportato in tabella 1 del punto 8 dell’allegato alla deliberazione giunta del comune di Besenello nr. 67 dd 2 luglio 2009, ad un massimo pari a 13/10 (tredici decimi) del contributo orario, fissato annualmente, erogato dalla Provincia al Comune per ora bambino per un valore di I.C.E.F uguale o inferiore al valore Icef riportato in tabella 1 del punto 8 dell’allegato alla deliberazione giunta del comune di Besenello nr. 67 dd 2 luglio 2009 .**

4. Per tutti gli altri valori ICEF compresi tra i valori riportati in tabella 2 e i valori riportati in tabella 1 del punto 8 dell'allegato alla deliberazione giunta nr. 67 dd 2 luglio 2009 il sussidio è calcolato in proporzione con la formula indicata in allegato A) **alla presente** da adeguare in base al contributo stabilito annualmente dalla Provincia Autonoma.
5. **In ogni caso il sussidio è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite dal bambino.**
6. In assenza di contributo provinciale il Comune provvederà a fissare un minimo e un massimo del contributo orario per ora bambino.
7. Tale sussidio potrà essere diminuito proporzionalmente a seconda dei limiti stanziati a bilancio.
8. **Il sussidio non può superare il costo del servizio.**

Art. 4

Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune nell'erogazione del sussidio potrà:

- derogare dai requisiti di cui all'articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell'età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, **in relazione alle proprie disponibilità finanziarie fino a un massimo del 20% e comunque nel rispetto del precedente comma 8 dell'art. 3.**

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere il sussidio comunale dovrà:

- come prerequisito: accedere ad un servizio di "nido familiare – servizio Tagesmutter" erogato da un organismo di cui all'articolo 1 del presente regolamento; l'elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;
- presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d'anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e allegando alla stessa l'ICEF del proprio nucleo familiare che dovrà essere richiesto ad un C.A.F. convenzionato.

Il comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio.

In caso di esaurimento dei fondi disponibili, si darà corso alle domande pervenute seguendo l'ordine cronologico e fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.

Art. 6

Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio

1. **Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e delle ore fruite mensilmente da ciascuno, e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).**
2. **Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio pubblico concesso.**

Art. 7

Responsabilità del comune

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, **almeno una volta all'anno**, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui

all'articolo 1, nonché ogni altra verifica sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione.

Allegato A) al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 04.dd 22.02.2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. CONOTTER Anthony)

Formula per il calcolo del sussidio

Icef massimo = 0,2941176471

Icef minimo = 0,1470588235

B = Sussidio Massimo comprensivo dei contributi/trasferimenti PAT = A *13/10

C = Sussidio Minimo comprensivo dei contributi /trasferimenti PAT = A*1

A = trasferimenti/contributi finanziari della PAT al comune per il servizio tagesmutter*

$0,2941176471x+y= C$

$0,1470588235x+y= B$

D = Sussidio comunale comprensivo di A = Valore Icef *(x)+y

* I trasferimenti/contributi PAT sono soggetti ad aggiornamenti. Fino al 30 agosto 2011 (L.P. 27.12.2010 nr. 27) sono pari a € 3,1937 + 1,20.